



COMUNE DI VALTOPINA PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 35 Del 25-10-2022

Oggetto: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2022/2024. ATTO RICOGNITIVO DI PRIMA APPLICAZIONE.

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 08:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si é riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

COCCIA GABRIELE SINDACO P
COCCIA GRAZIANO VICE SINDACO P
GALLINA BIANCA ROSA ASSESSORE P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor COCCIA GABRIELE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Pantaleoni Augusto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a comunicazione S Immediatamente eseguibile S
Soggetta a ratifica N

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm. e integrazioni, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere*

ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.

Preso atto dei decreti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo, in particolare:

- D.P.R. 24 giugno 2002, n. 81 di individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO;
- Decreto 30 giugno 2022, n. 132 che ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti;

Rilevato che:

il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30/06/2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, stabilisce all'art. 6:

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;*
- b) contratti pubblici;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
- d) concorsi e prove selettive;*

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

Dato atto che questo Ente:

- con deliberazione n. 8 del 22/12/2021, immediatamente eseguibile, il Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e la nota di aggiornamento;
- con deliberazione n. 9 del 22/12/2021, immediatamente eseguibile, il Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2022-2024;
- ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):
 - a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 22 del 17/12/2021 e successivamente modificato con atti n. 4 del 01/07/2022 e n. 30 del 12/10/2022;
 - b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento annuale, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2022;
 - c) Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance anno 2022 e pluriennale 2022-2024, approvati rispettivamente con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 29 del 28/12/2021, n. 12 del 18/08/2022;

d) Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024- approvato con deliberazione del Commissario con i poteri di Giunta Comunale n. 2 del 21/01/2022;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;
- ai sensi all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo - spostato per il 2022 al 30/06/2022 - è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- il Comune di Valtopina ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, con deliberazione di Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 22/12/2021;
- con Decreto del Ministero degli Interni 28 luglio 2022 è stato disposto il differimento al 31 agosto 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

Tenuto conto che:

- secondo una prima interpretazione letterale, i 120 giorni decorrerebbero dalla data di effettiva approvazione del bilancio di previsione di ciascun Ente.
- secondo altra interpretazione, che potrebbe essere sorretta anche dalla lettura dell'art. 8, comma 2 del Decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione, porterebbe a pensare che il differimento del termine di approvazione del PIAO in fase di prima applicazione segua il termine di approvazione dei bilanci previsionali fissato dalle norme di legge (31 agosto 2022), con la conseguenza che tutti i Comuni (anche quelli che pur avendo già approvato il bilancio non hanno ancora adottato il PIAO) potrebbero approvare il PIAO entro il 31 dicembre 2022.

- l'ANCI nella "Guida al PIAO", al solo fine di evitare, nell'incertezza interpretativa - di incorrere nelle sanzioni previste per gli inadempienti (tra queste, il divieto di assumere, oltre a sanzioni in merito al salario accessorio e a sanzioni pecuniarie) ritiene opportuno per gli Enti che hanno già approvato il bilancio di previsione 2022/2024, ma non ancora il PIAO, procedano celermente all'approvazione di una deliberazione ricognitiva di tutti i piani, assorbiti ora dallo stesso PIAO, e già approvati ;
- il Comune di Valtopina, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro approvazione;
- sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, si ritiene opportuno per questo Ente, che ha già approvato il bilancio di previsione 2022/2024, ma non ancora il PIAO, procedere all'approvazione di una deliberazione ricognitiva di tutti i piani, assorbiti ora dallo stesso PIAO, e già approvati, nelle more (entro il 30 dicembre 2022) dell'approvazione del PIAO 2022/2024, prima edizione;

Visto:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", che all'articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

- il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” , convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole legalmente resa

DELIBERA

1. Di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, che con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro approvazione, il comune di Valtopina ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel D.P.R. recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – atti tutti meglio citati in premessa sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):
 - a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 22 del 17/12/2021 e successivamente modificato con atti n. 4 del 01/07/2022 e n. 30 del 12/10/2022;
 - b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – aggiornamento annuale, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 23 del 28/04/2022;
 - c) Piano esecutivo di gestione– Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance anno 2022 e pluriennale 2022-2024, approvati rispettivamente con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri di Giunta Comunale n. 29 del 28/12/2021, n. 12 del 18/08/2022;
 - d) Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024- approvato con deliberazione del Commissario con i poteri di Giunta Comunale n. 2 del 21/01/2022;

2. Di dare atto che entro il 30 dicembre 2022, salvo modifiche normative o chiarimenti ministeriali che dovessero intervenire, si procederà all'approvazione della prima edizione del PIAO (2022/2024);
3. Di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Il Responsabile del servizio Area Economica-Finanziaria-Personale-Tributi esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ai sensi dell'articolo 49 c.1 del T.U.E.L. n.267/2000.

Data: 25-10-2022

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Contilli Alice

Il Responsabile del servizio Area Economica-Finanziaria-Personale-Tributi esprime parere Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'articolo 49 c.1 del T.U.E.L. n.267/2000.

Data: 25-10-2022

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Contilli Alice

=====

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO
GABRIELE COCCIA

SEGRETARIO COMUNALE
Augusto Pantaleoni

=====
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.